

# LA SCELTA PROCREATIVA: IL DIRITTO DI UN FIGLIO E IL DIRITTO DEL FIGLIO

di **Alessandra Lezzi**

1. Dinanzi alle scoperte tecnoscientifiche, al dilagare di novità mediche, che un tempo sembravano solo utopie, si è chiamati ad interrogarsi, a scegliere come orientare il proprio cammino, a riflettere. Ad essere chiamata in causa è proprio questa riflessione attenta e cosciente, che sembra non essere più in grado di fronteggiare le innumerevoli e incalzanti rivoluzioni biologiche.

94 Dunque il problema essenziale del nostro tempo, come già nel 1958 Hannah Arendt sottolineava in *The Human Condition*, è nella legittimità di rendere artificiale anche la vita. Oggi siamo alle soglie di una delle più importanti rivoluzioni tecnologiche della vicenda umana: la cosiddetta rivoluzione biologica, che vede l'uomo oggetto non solo di tradizionali strategie genetiche, l'eugenetica, ma anche di altre possibili strategie, l'ingegneria genetica. E a questa illimitatezza di pretese si oppone un'etica dei limiti, intesa come strumento di disciplina. Sia che si richiami alla natura come paradigma normativo, sia che ci si appelli ad un principio di sacralità della vita che ingiunge il rispetto assoluto del finalismo intrinseco dei processi biologici umani, l'invito rivolto alla scienza è di non interferire con la natura attraverso la sistematica distruzione dei limiti. Secondo questo paradigma, il principio di sacralità della vita ha sempre la precedenza sugli altri doveri *prima facie*. Questo significa una precisa gerarchia di doveri che porta a dichiarare illecita la sostituzione del processo naturale con quello artificiale. L'abbandono di questo paradigma comporta un profondo cambiamento culturale e segna l'affermazione di una nuova prospettiva etica: si passa dall'etica della sacralità della vita ad un'etica della qualità della vita

L'irruzione dell'etica applicata ha sollecitato la necessità di fornire adeguate risposte etico-giuridiche, secondo schemi differenti e diametralmente opposti, utilitaristici o personalistici, che possano ripristinare quei confini che un uso sconsiderato della scienza travalica.

In questa ricerca verso la "verità"<sup>2</sup> si assiste ad una vera e propria lotta sia tra scienziati, filosofi e giuristi, ognuno con la pretesa di poter raggiungere, a discapito degli altri, una verità presentata spesso come assoluta, sia tra i sostenitori della qualità della vita, quale principio fondante del proprio discorso, e coloro che identificano tale principio nella sacralità della vita.

La realtà è veramente complessa e le discussioni in campo bioetico interpellano tutti gli uomini, non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto il singolo soggetto che deve decidere della propria vita o di quella altrui.

È l'uomo con la sua autocoscienza che viene chiamato a riflettere su se stesso, a fermarsi in questa società in continua evoluzione e a conoscere se stesso, attraverso un processo etico di determinazione dei valori.

Dunque, vi è una vera e propria messa in discussione globale e sistematica del patrimonio morale dell'uomo contemporaneo. Leggiamo nell'ultima enciclica: "L'uomo di oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè dal risultato del lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del suo intelletto, delle tendenze della sua volontà. I frutti di questa multiforme attività dell'uomo, troppo presto e in modo spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto oggetto di 'alienazione', nel senso che vengono semplicemente tolti a colui che li ha prodotti; quanto, almeno parzialmente, in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti, questi frutti si rivolgono contro l'uomo stesso"<sup>3</sup>. Essi sono, infatti, diretti, o possono essere diretti contro di lui. In questo sembra consistere l'atto principale del dramma dell'esistenza umana contemporanea, nella sua più larga e universale dimensione. L'uomo, pertanto, teme che i suoi prodotti, naturalmente non tutti e non nella maggior parte, ma alcuni e proprio quelli che contengono una speciale porzione della sua genialità e della sua iniziativa, possano essere rivolti in modo radicale contro lui stesso.

2. Per questo i dilemmi della bioetica vengono posti sul tavolo del diritto, per essere esaminati e valutati. Ma la domanda su come si debba legiferare in ambito bioetico appare altamente problematica.

Si assiste attualmente, da una parte, ad una richiesta di una maggiore ed adeguata legislazione sui problemi bioetici, dall'altra ad una sempre più insistente richiesta di privatizzare le questioni bioetiche per sottrarle a qualsiasi forma di controllo pubblico e giuridico<sup>4</sup>. In tale controverso contesto socio-culturale, la cultura giuridica dovrebbe ripensare se stessa e il proprio ruolo sociale<sup>5</sup>.

Comunque, il pluralismo delle idee e, parallelamente, l'ampia secolarizzazione sono i fattori che rallentano una precisa statuizione del diritto positivo, nonostante il riferimento, sempre più reclamato, al diritto alla vita e alla libertà, come diritti fondamentali dell'uomo. Al legislatore si impone una scelta di azione, soprattutto in ciò che riguarda la tutela dei più deboli. In effetti, non vi è argomento più dibattuto attualmente di quello della normazione delle tecniche di fecondazione assistita.

3. Due possono essere le linee da seguire nell'approccio giuridico legislativo: a) quella dell'interesse della coppia che si sottopone alle tecniche di fecondazione assistita; b) quella dell'interesse del nascituro.

Come suggerisce Bompiani<sup>6</sup>, la migliore via da intraprendere nell'ambito della valutazione dei vari argomenti pro o contro determinate soluzioni legislative, consiste nell'assumere come prioritaria la tutela di quei valori ed interessi che si riferiscono al figlio: il diritto alla vita e il diritto ad avere una vita giuridicamente e geneticamente non manipolata.

Prima di puntualizzare gli orientamenti dei singoli Stati, elenchiamo alcuni principi basilari accettati pienamente dalla comunità internazionale. Tali principi prescrivono il consenso informato alla ricerca della coppia titolare dell'embrione e pongono il divieto di reimpiantare l'embrione che è stato oggetto di sperimentazione. Inoltre, sono proibiti con divieti penali la clonazione, l'ibridazione e la partenogenesi. Infine, le richieste sono sottoposte a procedure di autorizzazio-

ne e di controllo. Nell'analisi comparativa si distinguono in primo luogo i Paesi che ammettono la fecondazione dell'ovocita a scopo di ricerca, da quelli che consentono la sperimentazione soltanto sugli embrioni sovrannumerari. Ad esclusione del Regno Unito, tutti i Paesi hanno avvertito l'esigenza di affermare solennemente il divieto di creare l'embrione per esigenze scientifiche. Così si sono chiaramente pronunciati in merito l'Australia (art. 13.1 lett. b *Legge 10 marzo 1988* dell'Australia Meridionale; art. 6, 5° comma, *Legge sulla sterilità del Victoria*); la Germania (art. 1, 1° comma. 2 *Legge sulla tutela degli embrioni*); la Spagna (art. 3 *Legge n. 35 del 22 novembre 1988 sulle tecniche di riproduzione assistita*. «si proibisce la fecondazione di ovociti umani per qualsiasi fine diverso dalla procreazione umana»). Anche la Svezia, che ha emanato la *Legge n. 115/1991 concernente il trattamento degli ovociti fecondati* in cui si dettano disposizioni essenziali sulla libertà di ricerca embrionale.

Ai Paesi indicati si possono aggiungere l'Austria e la Norvegia che, proibendo in modo netto e radicale ogni tipo di ricerca embrionale (art. 9 *Legge austriaca 1992*, art. 3 *Legge norvegese 1987*), comprendono nel divieto generale la dichiarazione relativa alla prescrizione di non formare embrioni a scopo di sperimentazione.

Dunque, sintetizzando, un certo numero di Paesi europei ha legiferato in tema di fecondazione artificiale, di embrioni o di ovociti: la Spagna<sup>7</sup> ha adottato un'organica disciplina della materia; la Svezia<sup>8</sup>, la Germania Federale<sup>9</sup>, la Norvegia<sup>10</sup>, la Svizzera<sup>11</sup>, l'Austria<sup>12</sup>, la Danimarca<sup>13</sup> discipline parziali. Gran parte degli atti legislativi inerisce alla disciplina dell'inseminazione eterologa. Altrettanto vale per la Jugoslavia<sup>14</sup>, l'Ungheria<sup>15</sup>, la Cecoslovacchia<sup>16</sup>. Nelle legislazioni più recenti, come l'olandese, la tutela del nascituro è data dalla statuzione (art. 201 del *Codice civile*) che il marito non ha il diritto di esercitare l'azione di disconoscimento, se ha prestato il suo consenso al compimento di un atto che ha potuto avere come conseguenza il concepimento di un bambino. Anche il codice belga nel nuovo testo all'art. 318 nega l'azione di disconoscimento.

Per l'ampiezza dei temi trattati le leggi francesi (*Legge n. 94-653* e *Legge n. 94-654*) costituiscono un esame unico nel panorama delle legislazioni europee. La Francia, dove l'Assemblea nazionale aveva inserito nel *DDL n. 2600* il nuovo art. 671-2bis in cui si afferma: «l'embrione non può essere concepito in vitro senza un progetto parentale», ha adottato nel 1994 un modello di legislazione che se, per quanto riguarda la procreazione artificiale, segue il modello spagnolo, nel senso che intende regolamentare il fenomeno nella sua globalità, dall'altra parte va ben oltre. Da un lato, infatti, vengono elaborati una serie di principi generali relativi al «rispetto del corpo umano», destinati ad avere applicazione in campi molto distanti tra loro e talvolta già oggetto di normativa specifica —è il caso della sperimentazione sull'uomo regolata dalla cosiddetta *Legge Huriet, Legge n. 89-1138 del 20 dicembre 1988*. Dall'altro lato si disciplinano *ex novo* alcune materie come l'identificazione di una persona mediante le sue «impronte genetiche» e più in generale i *test e screening* genetici a fini medici o di ricerca scientifica, come la procreazione assistita, i trapianti, la tutela dell'embrione.

Nelle sue linee generali, la disciplina francese accoglie il principio della gra-

tuità del dono di gameti, dell'anonimato del donatore, della nullità dei contratti relativi alla procreazione per conto d'altri, del divieto (penalmente sanzionato) di intermediazione tra coppie sterili e madri surrogate o donatori. Sancisce l'attività di autorizzazione e di controllo sia sulle attività di raccolta, trattamento, crioconservazione e cessione dei gameti (art. 10, *Legge 94-654*), sia sui centri che svolgono attività di assistenza medica alla procreazione (art. 11, *Legge 94-654*).

Con una disposizione in qualche modo singolare, si stabilisce poi che il donatore di gameti debba far parte di una coppia che ha procreato e che al suo consenso scritto debba accompagnarsi anche quello del partner (art. 10, *Legge 94-654*). Singolare, perché sembra presupporre un «diritto» del coniuge sul corpo dell'altro, diritto difficile da giustificare e pericoloso per le implicazioni future che potrebbe avere. Singolare anche perché carica di valori simbolici la donazione, che invece, nel contesto della Legge, sembrerebbe motivata da una solidarietà verso le coppie sterili, piuttosto che espressione di un progetto di coppia.

Dunque, l'embrione umano è fatto oggetto di una particolare protezione. Esso può essere concepito solo in vista della procreazione e solo con gameti dei quali almeno uno appartenga alla coppia. La possibilità che venga fecondato un numero di ovociti tale da rendere necessaria la crioconservazione non è esclusa, ma è regolata con cautela, richiedendosi allora il consenso scritto della coppia, essendo previsto un termine massimo di conservazione di 5 anni. Il concepimento di embrioni a scopi diversi dalla procreazione e, perciò, a scopi di ricerca o di sperimentazione, è vietato, così come è vietata ogni sperimentazione sull'embrione.

4. In Italia esiste una regolamentazione ministeriale delle condizioni sanitarie operative, richieste in caso di pratiche di inseminazione artificiale. Il Ministero della Sanità, con decreto del 31 ottobre 1984, istituì una *Commissione di studio* con il compito di approfondire le problematiche medico-scientifiche. La Commissione, presieduta da Santosuosso, presentò il 22 novembre 1985 due distinte proposte, accompagnate da relazioni estese del Presidente e alcune dichiarazioni di dissenso. Fu emanata il primo marzo 1985 una *Circolare del Ministero della Sanità concernente limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale*. In essa si riconosce ai coniugi il diritto di richiedere il ricorso alle tecniche di inseminazione artificiale solo con l'uso dei gameti della coppia. Nel 1987 è stata pubblicata una seconda *Circolare concernente misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione artificiale*, a firma del Ministero della Sanità (*Circolare Donat-Cattin*).

Nel diritto ad un patrimonio genetico non manipolato, il soggetto richiama immediatamente i valori costituzionali consacrati negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana. Sono indiscutibili la meritevolezza e la rilevanza di tutela dell'interesse ad un patrimonio genetico non manipolato, del nato quanto del nascituro. Per quel che concerne i trattamenti genetici, sono illecite le manipolazioni dei gameti e dell'embrione precoce, con finalità riproduttive –tanto di tipo sessuato quanto di tipo asessuato (espressione di quest'ultimo sono le tecniche di partenogenesi e di clonazione, di embriolisi e di embriocombinazione)–

nella misura in cui tendono alla riproduzione asessuata. L'illiceità deriverebbe dal contrasto con l'ordine naturale del gruppo sociale, cui il costituente ha fatto riferimento nell'art. 29 della Costituzione. Parlare di naturalità della famiglia costituisce un richiamo esplicito ad una famiglia conforme alle leggi della generazione, che esigono un incontro sessuale. Il dibattito sull'art. 29 ha lasciato emergere la prevalente considerazione sulla situazione familiare, non certo come società di diritto naturale, ma come valore costituzionale garantito, condizionatamente alla sua conformità ai valori caratterizzanti i rapporti civili, e sul termine società naturale, nell'accezione di insopprimibile esigenza coesenziale alla vicenda umana. Però la meritevolezza di tutela della famiglia non attiene ad un modello di rapporti precostituito e chiuso alle nuove sollecitazioni che nascono nel sociale. Anzi, le garanzie costituzionali degli artt. 2, 29, 30 riservano ai singoli l'inviolabile diritto di elaborare i modelli della convivenza familiare.

La constatazione che la tutela penale dell'embrione presuppone l'annidamento in utero e che quella civile dell'integrità si attua successivamente alla nascita, ma anche la riconosciuta irreferibilità della fattispecie alla tutela della vita non nata, che si ricollega ad una gravidanza iniziata, farebbero concludere che l'embrione, precedentemente alla fase dell'annidamento in utero, non avrebbe tutela e, quindi, di esso potrebbe disporsi liberamente, cioè congelarlo, usarlo per scopi scientifici o semplicemente disfarsene.

Nel nostro ordinamento molte sono le norme che operano il riconoscimento della vita prenatale. Si pensi alla norma dell'art. 578 del Codice penale sul feticidio, o per restare ad indici normativi più recenti, all'art. 1, della *Legge 29 luglio 1975 n°405*, istitutiva dei consultori matrimoniali, che, oltre alla salute della donna, dispone la tutela del prodotto del concepimento; all'art. 1 comma 1, *Legge 22 maggio 1978, n°194*, che afferma la tutela della vita sin dal concepimento, intento confermato nel 2° comma, che pone il divieto di usare la pratica abortiva come mezzo per il controllo delle nascite. La tutela del nascituro, in quest'ultima legge, è limitata alla facoltà riconosciuta alla madre di interrompere la gravidanza in ragione della tutela della sua salute fisica e psichica. La soluzione legislativa della *Legge 194*, che consente alla donna di abortire entro un certo termine, fu avallata e realizzata sul piano tecnico, negando che prima del raggiungimento di una certa maturità fisica il nascituro sia identificabile come entità vitale, avendo subordinato l'interesse del nascituro al preminente interesse della madre.

La nostra Costituzione è imperniata sul valore della personalità, intesa come titolarità organica di interesse intrinsecamente legato alla natura umana, e riconosciuta in funzione della realizzazione ottimale dell'uomo. Aderendo alla scelta operata dal Costituente nell'art. 2, occorre lasciare le soluzioni di compromesso tra tutela della vita non nata ed esigenze della ricerca, come quella additata dal *Rapporto Warnock*, che fissò l'inizio della vita umana al quattordicesimo giorno, ed operare a presidio della realtà naturale della vita umana.

5. In questi ultimi anni l'iniziativa parlamentare non è mancata. Il dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati ha riguardato alcune mozioni e risoluzioni aventi per tema generale la tutela della vita, in particolare le mozioni Martinazzoli (n.1-00074), Turco (n.1-00121), Arnaboldi (n.1-100126), Poli Bortone (n.1-00127), Cima (n.1-00128), Capria (n.1-00129), le risoluzioni

Garavaglia (n.8-00001) e Sanna (n.8-00002). Tutte le mozioni e risoluzioni, con diverse intonazioni e in diversi contesti, contengono un comune appello al Governo per l'assunzione di iniziative che portino a una regolamentazione in materia di manipolazione genetica, di procreazione artificiale, di sperimentazione embrionale. In generale, tutte le proposte individuano un diritto alla procreazione come potestativo della donna, soggetto richiedente, e non della coppia. Molto analitiche sono, in tutte le proposte, anche le norme riguardanti la responsabilità degli operatori medici, la raccolta del consenso, le garanzie sanitarie circa la conservazione dello sperma, la tutela della privacy.

Nuove interessanti proposte sono state, in questi mesi, avanzate per tentare di legiferare in materia di fecondazione assistita.

Il testo di legge sulla fecondazione artificiale presentato quest'anno alla Commissione affari sociali della Camera, dopo un anno di intenso lavoro e di audizioni, è stato al centro, come era prevedibile considerando la complessità e particolarità del tema e le opposte opinioni sulla tutela della vita nascente, di polemiche e discussioni. Su tali tematiche i professori Ettore Cittadini presidente della Società italiana fertilità e sterilità, Carlo Flamigni presidente della Cecos, Vincenzo Giambanco presidente della Società italiana di ostetricia e ginecologia e Domenico Canale presidente della *European fertility research associated* hanno inviato una lettera critica alla presidente della Commissione affari sociali. Criticamente si è espresso anche Maurizio Mori direttore della rivista Bioetica, anche Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita italiano ha espresso la sua autorevole posizione in una lettera inviata a tutti i presidenti dei Movimenti per la vita, dei Centri e dei Servizi di aiuto alla vita e ai componenti del Direttivo nazionale della Federazione del Movimento per la vita.

I punti nevralgici della discussa proposta di legge si articolano intorno alle seguenti critiche:

a. secondo alcuni, la proposta di legge considera l'embrione già una forma di vita, e per questo è sottesa da un'ispirazione culturale cattolica, secondo altri, lo stesso ricorrere a tecniche di fecondazione assistita comporterebbe un non rispetto dell'embrione.

Su tale posizione occorre sottolineare che il senso del testo è sì quello di un rispetto dell'embrione, ma è un rispetto limitato, in quanto è vero che non si accettano sperimentazioni su di esso, poiché è un progetto di vita e merita quindi rispetto e tutela, ma, come recita l'art. 16 comma 3:

*Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a quattro.*

Il testo lascia nel vago il destino degli altri embrioni non impiantati che dovrebbero essere ugualmente tutelati e rispettati. Essi potrebbero essere soltanto congelati, o utilizzati per sperimentazioni e successivamente *distrutti* o in qualche caso impiantati.

Dunque ciò non sembra inserito in un contesto di tutela incondizionata della vita nascente.

Inoltre, è da sottolineare che, secondo i medici, la limitazione al numero di

quattro della produzione di embrioni non è sufficiente. Così, molte pazienti saranno costrette a sottoporsi ad una seconda stimolazione delle ovaie. Ci pare una limitazione di convenienza, messa lì per non suscitare proteste da parte del cittadino che potrebbe sconvolgersi dinanzi ad un numero doppio o triplo di quello in questo articolo sanzionato. Comunque, in questo gioco di numeri la posta in gioco è la vita umana.

b. Un altro punto criticato è la proibizione della selezione dei gameti a scopo eugenetico. Tentiamo di sciogliere questo nodo problematico.

La proibizione è ritenuta inopportuna da coloro che sostengono che tutta la medicina si debba muovere nella direzione della qualità della vita. Inoltre, il ricorso all'eugenetica permetterebbe di evitare l'aborto volontario come conseguenza di un esito nefasto dopo l'amniocentesi.

Nella stessa proposta di legge, art. 16 comma 3 par. b troviamo che è vietata ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, e degli interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo.

Se da un lato si vieta di intervenire su situazioni sane per condizionare o manipolare con la selezione o la scelta, dall'altro, sotto la voce per motivi terapeutici, si dà la possibilità di ricorrere alla stessa selezione eugenetica per i casi di anomalie legate a patologie infettive o a malattie ereditarie. Questa ricerca è una ricerca della razza "sana" e, nel ricorrere a tecniche che possano tutelare prima di tutto i genitori e la società e, in second'ordine, e solo nel caso in cui non vi siano anomalie, anche il feto, è il celato desiderio di non volere un figlio ad ogni costo, ma un figlio sano.

Questo riferimento ai *motivi terapeutici* in tal articolo richiamati in causa, ci fa ripensare alla Legge 194 in cui l'aborto per motivi terapeutici è consentito.

c. Anche la questione del limite di 52 anni per potersi sottoporre alla fecondazione assistita ha sollevato critiche.

Il significato della limitazione rigida a 52 anni, espressa nell'art.5, senza specificazione per le donne o gli uomini, è una via di mezzo tra una provocazione e un problema lasciato aperto. I 52 anni, considerati da alcuni un limite eccessivo per le donne e per gli stessi uomini, sottolineano pur tuttavia il problema delle donne-nonne e dei padri-nonni. È questo un problema che racchiude in sé l'importanza di una procreazione responsabile, legata anche ad una differenza di età che deve permettere al figlio di crescere in un contesto generazionale vicino al proprio, sia per motivi psicologici e sociali che, e soprattutto, per motivi assistenziali.

Nell'art. 5 inoltre è celato anche il difficile caso delle coppie di fatto:

*possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile...*

Con 276 no, 188 sì e 2 astenuti il Parlamento in data 24 febbraio 1999 ha

rimescolato le alleanze politiche e ha dato cittadinanza legale alle coppie di fatto. Nella discussione della legge sulla fecondazione artificiale, la Camera ha infatti bocciato tutti gli emendamenti che volevano limitare le tecniche di riproduzione assistita solo alle coppie regolarmente sposate e ha dato il via libera alla possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione artificiale anche per le coppie di fatto.

Tale votazione ha scatenato la critica della Santa Sede che ha definito questo voto un voto contro la famiglia.

A tal proposito risulta veramente difficile esprimersi sulla questione. Se è pur vero che il non unirsi in matrimonio potrebbe comportare un non volersi assumere le proprie responsabilità sia nei riguardi del partner che della società, è discutibile il paragonare il dovere tra i coniugi con il dovere genitoriale. In altre parole, le coppie di fatto potrebbero rappresentare una classe genitoriale *ad hoc*. Il punto cruciale è rappresentato dalla tutela giuridica che si dovrebbe garantire al figlio di queste coppie di fatto, considerando che il nuovo concetto di famiglia che la realtà ci propone, che si può condividere o no, potrebbe in teoria rappresentare un contesto garantista.

La scelta dei legislatori ha fatto sì che si escludessero le coppie di omosessuali e i single dall'accesso a queste tecniche, in nessun caso classificabili sotto il concetto di famiglia.

d. La questione del ricorso alla fecondazione eterologa sancito nell'art. 4, ha aperto numerosi problemi, che hanno trovato risoluzione nella abrogazione di tale articolo.

La posizione espressa nelle proposte di legge n. 414 mirava ad estendere la possibilità di ricorrere a tecniche di fecondazione assistita utilizzando o seme di donatore o ovulo di donatrice al di fuori della coppia procreatrice. A tal proposito, il dilemma giuridico mira a porre l'attenzione sul riconoscimento di identità del nascituro. In altri termini il diritto costituzionale di genitorialità a chi spetta? Alla madre e o al padre genetico, o alla coppia di diritto?

Segue, ancora, un ulteriore interrogativo: nel caso in cui si ricorresse al seme di donatore, potrebbe esserci un non riconoscimento da parte del padre "adottivo", per problemi che possono scaturire da ragioni personali, o nel contesto familiare, o dinanzi alla società?

Ma soprattutto, ed è questo a parer nostro il punto cruciale dell'art. 4, è giusto sostenere il diritto alla *privacy* del donatore o donatrice, nel momento in cui entra in contrasto con il diritto del nascituro di conoscere la propria storia genetica? E nel momento in cui il figlio "in provetta" avesse ereditato delle malattie genetiche, che durante il corso della vita si manifestassero, come fare tecnicamente ad essergli d'aiuto?

In risposta a questo inquietante interrogativo l'art. 20 comma 3 del presente disegno di legge, infatti, così recita:

*In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per salute del nato ovvero per le finalità indicate dall'art. 11 comma 2.*

Nel prendere visione di questo articolo, se da un lato si è assicurati sulla possibilità di ricorrere per legge ad un riconoscimento dell'identità del donatore, dall'altro la lungaggine giuridica e l'eventuale non collaborazione del donatore potrebbero portare a dei ritardi dell'intervento medico sul figlio.

Infine, e comunque non di minore importanza, sono da sottolineare le presumibili conseguenze psicologiche sul figlio non figlio di entrambi i genitori.

Tale articolo, inoltre, avrebbe dato la possibilità sia ai *single*, che agli omosessuali di ricorrere a tali tecniche.

Con 251 sì e 215 no il Parlamento ha accolto uno degli emendamenti all'art. 4 che vieta *il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistite di tipo eterologo*.

Opposte le posizioni, da un lato la Chiesa cattolica preoccupata dei valori dall'altro una cultura esclusivamente attenta al dato scientifico. Da un lato una generale soddisfazione, con un plauso alla Camera, per aver saputo tener conto della sensibilità culturale e religiosa degli italiani, con sottolineature diverse, dalla tutela del valore famiglia all'esigenza di curarsi comunque del nascituro. Ma, al tempo stesso, si osserva che ci si trova di fronte alla normale dialettica parlamentare che non dovrebbe far sentire o far sorgere discriminazioni o desiderio di rivalse. Dall'altro lato per i ricercatori c'è il rischio che la stessa legge venga ingabbiata e che si vanifichi per le coppie sterili la possibilità di procreare.

e. L'ultima questione, infine, è quella dell'utero "in affitto", procedura vietata dal testo di legge.

102

Il ricorso alla cosiddetta madre surrogata rappresenta una tecnica estrema che mette in discussione il rapporto madre-figlio, e che ha delle implicazioni troppo pesanti nelle relazioni tra le persone. Inoltre, è rilevante il rischio che il corpo della donna sia trasformato in uno strumento nelle mani dei medici, come pure è grosso il rischio che sia trasformato in uno strumento di profitto. Al primo punto le donne devono mettere la tutela del loro corpo rispetto al potere della medicina.

6. Vorremo concludere proponendo degli spunti di riflessione su questo controverso problema della fecondazione assistita.

In primo luogo dobbiamo sottolineare che non tutto quello che oggi è prodotto dalla scienza può essere assunto come positivo. Non è detto che la comunità assuma i risultati delle sperimentazioni come buoni ed eticamente accettabili. C'è, insomma, un confine tra quello che la ricerca può fare e quello che poi una collettività, nella sua sensibilità e a larghissima maggioranza, può condividere.

Le tecniche di fecondazione artificiale e, più in generale, la manipolazione dell'embrione umano sollevano numerosi problemi, che richiedono soluzioni giuste e obiettive nel rispetto dei vari agenti e dei vari attori sociali coinvolti.

Il giudizio etico-giuridico, infatti, non esaurisce il suo compito nel fissare il limite invalicabile dell'azione morale, in una sorta di restrizione, di delimitazione dell'attività umana.

Ecco la necessità di una riflessione che, tenendo conto dei desideri, dei bisogni, dei valori in gioco, porti ad un arricchimento creativo nella ricerca di ciò

che è lo statuto etico dell'uomo, e che, d'altro canto non sia considerata un ostacolo al progresso scientifico.

Non è possibile, a chi scrive, prendere in considerazione, in maniera esaustiva, ogni aspetto del complesso problema della fecondazione artificiale e della manipolazione embrionale. Però, può essere funzionalmente utile analizzare, seppure in modo sommario, i valori in gioco, cogliendo quelle domande fondamentali, dalle cui risposte emergeranno le considerazioni etico-giuridiche principali.

In ordine ai valori in gioco dobbiamo considerare: 1. il diritto a procreare; 2. il valore dell'embrione umano.

Intorno al procreare umano dobbiamo rispondere ad alcune domande:

- 1) il procreare umano ha una sua peculiare struttura?
- 2) esiste un diritto alla procreazione; il desiderio di avere un figlio sopravanza il diritto esclusivo degli sposi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro?
- 3) è lecito scindere il momento unitivo dal momento procreativo?

Le risposte a queste domande sono molteplici, risentendo del pluralismo culturale che contraddistingue la nostra società.

Seppure sommariamente possiamo delineare tre posizioni fondamentali:

- a) il valore del diritto soggettivo al figlio;
- b) il valore della genitorialità;
- e) il valore dell'unione coniugale.

È evidente il contrasto insanabile tra la prima e la terza posizione etica: esse si pongono agli estremi di un dibattito articolato e acceso sull'eticità della fecondazione artificiale. Entrambe presentano dei rischi e sollevano dei dubbi:

Il diritto soggettivo al figlio rischia di portare ad una produzione di un figlio che non è un soggetto con il quale confrontarsi, ma l'oggetto desiderato, prodotto, ed infine avuto provocando di fatto il declassamento del figlio da persona a oggetto, da fine a mezzo.

L'interesse del figlio viene a perdere consistenza, schiacciato com'è dal preponderante valore dell'autonomia del soggetto che lo vuole.

Le varie posizioni e ogni giudizio etico e giuridico intorno alle tecniche di procreazione assistita devono, però, fare i conti con un ulteriore elemento essenziale e decisivo: il valore dell'embrione umano.

Intorno al valore dell'embrione dobbiamo chiederci:

- a) quando inizia la vita umana? Ovvero in che momento l'embrione è qualcuno e non qualcosa? L'embrione è sin dall'inizio un essere umano o lo diviene in un secondo momento del suo sviluppo?
- b) è giusto trattare l'embrione come un "altro" o è sempre e comunque sottoposto all'autodeterminazione della donna che lo possiede<sup>17</sup>?

Il nodo da sciogliere, quindi, è rappresentato dalla *carta di identità* che daremo all'embrione umano: essa sarà fondamentale per decidere dell'eticità della FIVET.

Questa tecnica, infatti, prevede, come abbiamo visto, la produzione di embrioni in soprannumero.

Se si accetta il punto di vista anglosassone, la circostanza che la fecondazione in provetta comporti un surplus di embrioni congelati prima del quattordicesimo giorno dalla fecondazione, la cui sorte non potrà essere che la loro

distruzione, non può esercitare alcuna interferenza sulla liceità o sulla illiceità del trattamento di maternità assistita.

La eliminazione, infatti, di ciò che non è ancora qualificabile come vita umana, sia pure prenatale, non potrà in nessun modo essere giudicata violazione di interesse meritevole di tutela giuridica.

Nel caso, invece, del riconoscimento di una vita umana prenatale sin dal momento del concepimento, ogni soppressione di questa vita dovrà fare i conti con il diritto penale che tutela i beni di primaria importanza, fra i quali non può evidentemente non essere annoverata la vita umana.

In questo senso, sarà molto difficile permettere una tecnica fecondativa come la FIVET, poiché il bene proveniente dal soddisfacimento del desiderio di maternità non è proporzionale al sacrificio indispensabile di vite umane prenatali.

<sup>1</sup> Cfr. H. ARENDT, *The Human Condition*, University of Chicago Press, Chicago 1958 (trad. it. *Vita attiva*, a cura di S. Finzi, Milano, Bompiani, 1964).

<sup>2</sup> La necessità nella nostra epoca del richiamo alla ricerca del vero è sottolineato da Giovanni Paolo II nella sua tredicesima Enciclica *Fides et Ratio*: “[...] più l’uomo conosce la realtà e il mondo e più conosce se stesso nella sua unicità, mentre gli diventa sempre più impellente la domanda sul senso delle cose e della sua stessa esistenza”.

Quanto viene a porsi come oggetto della nostra conoscenza diventa per ciò stesso parte della nostra vita. Il monito *Conosci te stesso* era scolpito sull’architrave del tempio di Delfi, a testimonianza di una verità basilare che deve essere assunta come regola minima da ogni uomo desideroso di distinguersi, in mezzo a tutto il creato, qualificandosi come “uomo” appunto in quanto “conoscitore di se stesso” (cfr. *Fides et Ratio*, n.1).

<sup>3</sup> Cfr. *Fides et Ratio* n. 47.

<sup>4</sup> Cfr. F. D’AGOSTINO, *Medicina e diritto. Riflessioni filosofiche*, in “Iustitia”, 40 (1987), pp. 69-71; Id., *Medical humanites: da dove verso dove. Diritto*, in “L’Arco di Giano” 1 (1992), pp. 51-59.

<sup>5</sup> Sull’argomento cfr. F. D’AGOSTINO, *Dalla bioetica alla biogiuridica*, in “Transizione”, 13-14 (1989), pp. 289-299.

<sup>6</sup> A. BOMPIANI, *Bioetica dalla parte dei deboli*, Bologna, 1994, pp. 142-143.

<sup>7</sup> *Legge n.35 del 1988*

<sup>8</sup> *Legge n. 1139 e 1140 del 1984, Legge n. 711 del 1988, Legge n. 114 e 115 del 1991.*

<sup>9</sup> *Legge del 13 dicembre 1990 sulla tutela degli embrioni.*

<sup>10</sup> *Legge del 12 giugno 1987 n. 68.*

<sup>11</sup> *Dichiarazione del 1981.*

<sup>12</sup> *Legge federale del 1° luglio 1992.*

<sup>13</sup> *Legge n. 353 del 3 giugno 1987, Legge n. 315 del 16 maggio 1990, Legge n. 503 del 24 giugno 1992, Legge n.650 del 22 luglio 1992 sugli ovociti.*

<sup>14</sup> *Legge 21 aprile 1978.*

<sup>15</sup> *Decreto del Ministro della Sanità n.12 del 1981.*

<sup>16</sup> *Decreto del Ministro della Sanità dell’11 novembre 1982 sull’inseminazione artificiale.*

<sup>17</sup> Sul punto di vista della donna in un’ottica obiettivistica, cfr. A. RAND, *Lexicon: Objectivism from A to Z*, New York, New American Library, 1986.